

**L.R. 4 luglio 1984, n. 30 <sup>(1)</sup>.**

**Istituzione del Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 luglio 1984, n. 28.

---

**Art. 1**  
*Istituzione*

È istituito il Consiglio regionale di sanità ed assistenza con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale in ordine sia alla determinazione degli aspetti tecnico-scientifici concernenti la politica socio-sanitaria regionale, sia all'elaborazione e verifica a livello tecnico dei provvedimenti concernenti la programmazione socio-sanitaria.

Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza (CORESA) inoltre esprime pareri alla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nei campi della tutela della salute, dell'assistenza sociale e del coordinamento dell'attività sanitaria e assistenziale <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma aggiunto dall'*art. 1 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78.*

---

**Art. 2**  
*Attribuzioni*

[Il CORESA è sentito obbligatoriamente in ordine:

- a) alla formazione del Piano socio sanitario (PSS) triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali;
- b) alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute;
- c) ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con il PSS, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti e alle definizioni annuali delle tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private;
- d) alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;
- e) alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle aziende regionali sanitarie per regolare rapporti in materia di igiene, di sanità e di assistenza sociale;

f) ai regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità;

g) alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile;

h) alla approvazione del progetto definitivo di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);

i) alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatoriali in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonché all'esercizio del trasporto di malati e feriti;

l) ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

m) alle piante organiche delle farmacie;

n) in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge di regolamento generale <sup>(3)</sup>.

Il CORESA, inoltre:

a) esprime qualsiasi parere richiesto espressamente da normative regionali e statali;

b) esprime parere su richiesta della Giunta regionale e dei competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge;

c) esprime pareri su richiesta delle aziende regionali sanitarie nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro competenza;

d) propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;

e) formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunità regionale in generale;

f) si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza <sup>(4)</sup>.

Il CORESA, altresì, con riferimento a quanto previsto al n. 7 dell'allegato 9, del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con *L.R. 10 marzo 1982, n. 7*:

- propone alla Giunta regionale i criteri di indirizzo per il piano pluriennale di ricerca finalizzata, anche ai fini della ripartizione dei finanziamenti relativi;

- promuove l'anagrafe delle ricerche nel settore biomedico;

- redige una relazione annuale sullo stato della ricerca finalizzata.

Il Consiglio regionale di sanità e assistenza, ai fini dello svolgimento della sua attività e qualora le difficoltà delle materie e degli argomenti necessitino di conoscenze specifiche altamente

specializzate, può richiedere alla Giunta regionale l'affidamento di incarichi e consulenze ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Il Consiglio regionale di sanità e assistenza si riunisce, di norma, in assemblea generale ogni due mesi ed ogni volta che l'Ufficio di presidenza lo ritenga necessario.

I pareri di cui al primo comma del precedente articolo, ad eccezione di quelli di competenza della Sezione V come specificato nel successivo art. 6 devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; trascorso tale termine gli organi richiedenti adottano i provvedimenti di competenza <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

---

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78*.

(5) Comma aggiunto dall'articolo unico della *L.R. 7 settembre 1987, n. 46*.

(6) Articolo abrogato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 6 agosto 2007, n. 18*.

---

### **Art. 3** *Composizione*

Il CORESA è composto da quaranta esperti. Un esperto è designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, così come aggiunto dall'*articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23*. Un esperto viene designato dall'Università e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione è compiuta, con le modalità della *legge regionale 23 marzo 1995, n. 39*, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi <sup>(7)</sup>.

La presentazione della candidatura di ogni esperto, compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici o professionali, per funzioni tecniche assolute in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto <sup>(8)</sup>.

Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali <sup>(9)</sup>.

Ai lavori del Consiglio regionale di sanità ed assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.

In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dal primo, secondo e terzo comma <sup>(10)</sup>.

---

(7) Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 1985, n. 20, poi così sostituito dall'*art. 3 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78*.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 3, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78*.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 3, ultimo comma, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 78*.

---

#### **Art. 4** *Nomina*

1. Il Consiglio regionale di sanità e assistenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale <sup>(11)</sup>.

2. La nomina del Consiglio regionale di sanità e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale <sup>(12)</sup>.

3. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge <sup>(13)</sup>.

4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti <sup>(14)</sup>.

---

(11) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del quarto comma con l'attuale comma 4, come precisato nella relativa nota.

(12) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del quarto comma con l'attuale comma 4, come precisato nella relativa nota.

(13) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del quarto comma con l'attuale comma 4, come precisato nella relativa nota.

(14) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 10, L.R. 12 luglio 1994, n. 23*, è stato poi così sostituito dall'*art. 15, L.R. 26 ottobre 2009, n. 24*. Il testo originario era così formulato: «Tra i membri del Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con *L.R. n. 21 del 1985* e successive modificazioni.».

---

## **Art. 5**

### *Articolazione in sezioni*

[Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, esercita le proprie funzioni in assemblea plenaria, ovvero a mezzo di una o più delle cinque sezioni nelle quali si articola:

sezione 1<sup>a</sup> - Problemi dell'igiene e sanità pubblica e della medicina veterinaria;

sezione 2<sup>a</sup> - Problemi dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria di base e delle attività integrative;

sezione 3<sup>a</sup> - Problemi della formazione, informazione, educazione e ricerca in materia di sanità e assistenza;

sezione 4<sup>a</sup> - Problemi finanziari patrimoniali ed infrastrutturali concernenti la sanità e assistenza;

sezione 5<sup>a</sup> - Pareri su regolamenti igienici promossi da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità, nonché pareri su aspetti igienici dei progetti di opere per la provvista di acqua potabile.

Il Presidente del CORESA assegna i componenti del Consiglio alle singole sezioni in base al criterio della competenza e preparazione tecnico-scientifica ed a quello della garanzia della presenza in ogni sezione di esperti delle materie atti ad assicurare il buon svolgimento della funzione stessa e provvede a designare, fra i componenti di ciascuna sezione un Presidente e un Vice presidente. Il Vice presidente sostituisce il Presidente di sezione in caso di impedimento, morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

---

(15) Comma così sostituito dall'*art. 4 della L.R. 12 luglio 1994, n. 23*.

(16) Articolo abrogato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 6 agosto 2007, n. 18*.

---

## **Art. 6**

### *Presidente ed Ufficio di Presidenza*

[Il Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è eletto dal Consiglio stesso, tra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, o in secondo scrutinio a maggioranza semplice.

In caso di impedimento, morte, o dimissioni del Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea generale del Consiglio.

Le riunioni delle sezioni sono convocate dai rispettivi Presidenti.

Le riunioni di sezioni riunite sono presiedute dal Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza o, in sua vece, dal membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza e dai Presidenti e Vice presidenti di sezione. L'Ufficio di Presidenza provvede a:

a) assegnare gli atti alle diverse sezioni stabilendo se la trattazione debba avvenire da parte di una singola sezione, o da più sezioni riunite, o dall'Assemblea generale, designare uno o più relatori sui singoli atti da trattare nell'Assemblea generale o in sedute a sezioni riunite; predisporre il calendario delle riunioni;

b) predisporre il Piano di lavoro annuale del Consiglio;

c) invitare a partecipare all'Assemblea generale od alle riunioni di sezione, per l'esame di determinati affari, esperti in materie attinenti agli specifici problemi.

I funzionari responsabili dei servizi regionali, che istruiscono atti da sottoporre a parere del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, hanno diritto di partecipare alle sedute nelle quali gli atti suddetti vengono esaminati.

I pareri relativi alla formazione ed alla attuazione del Piano socio-sanitario regionale sono di competenza dell'assemblea plenaria.

I pareri relativi a provvedimenti autorizzativi sono di competenza delle diverse sezioni, a seconda delle materie.

I pareri della sezione V devono essere espressi nei tempi previsti per l'acquisizione dei rispettivi pareri del C.U.R. o del C.R.O.P.

In caso di mancata espressione del richiesto parere da parte della sezione V nei tempi sopra previsti, il parere si considera favorevole.

Le riunioni dell'assemblea plenaria, di sezioni riunite, o di sezioni singole sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente <sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>.

---

(17) Articolo così modificato dall'*art. 5 della L.R. 12 luglio 1994, n. 23.*

(18) Articolo abrogato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 6 agosto 2007, n. 18.*

---

**Art. 7**  
*Segreteria*

La Segreteria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è assicurata da un apposito servizio dell'Assessorato regionale, che viene istituito ad integrazione dell'*allegato 3 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.*

Tale servizio denominato Segreteria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, provvede:

- a) a fornire i supporti operativi e tecnici per il funzionamento del Consiglio stesso;
  - b) a verbalizzare le sedute dell'Ufficio di Presidenza, dell'Assemblea generale delle sezioni riunite e delle singole sezioni;
  - c) a mantenere i rapporti con i servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
- 

**Art. 8**  
*Trasferimenti*

[Le competenze che dalla legislazione in vigore sono attribuite ai Consigli provinciali di sanità sono trasferite al Consiglio regionale di sanità ed assistenza.

Le competenze già attribuite dalla legislazione sanitaria al comitato consultivo, costituito ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti per la programmazione regionale con l'attività degli Enti ospedalieri, sono trasferite al Consiglio regionale di sanità ed assistenza] <sup>(19)</sup>.

---

(19) Articolo abrogato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 6 agosto 2007, n. 18.*

---

**Art. 9**  
*Riserva di proprietà intellettuale*

Gli studi, i pareri, gli elaborati tecnici prodotti dai membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, nell'esercizio del loro mandato, restano acquisiti ad ogni effetto all'Amministrazione regionale.

---

---

**Art. 10**  
*Regolamenti*

Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, entro 60 giorni dalla prima istituzione, provvede ad emanare il regolamento per il suo funzionamento.

---

---

**Art. 11**  
*Indennità*

1. Ai componenti il CORESA compete una indennità di presenza di lire 100 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si articola, compreso l'ufficio di presidenza.
  2. Al presidente del CORESA l'indennità di cui sopra è maggiorata del 50 per cento.
  3. La misura dell'indennità prevista per il Presidente viene corrisposta al componente più anziano di età dell'ufficio di presidenza in caso di sostituzione del Presidente.
  4. Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune diverso da quello di residenza, è corrisposto ai componenti il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro <sup>(20)</sup>.
- 

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 6 della L.R. 12 luglio 1994, n. 23*.

---

**Art. 11-bis**  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150 milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi <sup>(21)</sup>.

---

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 7 della L.R. 12 luglio 1994, n. 23*.

---

**Art. 12**  
*Disposizioni transitorie*

Alla prima costituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza si deve provvedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1985, il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza <sup>(22)</sup>.

---

(22) Comma così modificato dall'articolo unico della *L.R. 21 gennaio 1985, n. 6*.